

571/2012



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

Cronologico n. 3892
Repertorio n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Perugia, I Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:

Dott.ssa M. Letizia	LUPO	Presidente;
Dott.ssa Teresa	GIARDINO	Giudice est.;
Dott.ssa Paola	de LISIO	Giudice;

AVVISO TELEMATICO
IL 16-5-12
Avv. A. Michelangioli
G.V. Ranieri
PM
Proc. Gen.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. /2006 R.G.

TRA

M.I., elettivamente domiciliato in Perugia, Via dei Filosofi 43/C (studio Avv. Petrozzi), presso l'Avv. Anna Michelangioli, dalla quale è rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso

- RICORRENTE, ATTORE -

E

T.C., elettivamente domiciliata in Perugia, Via Madonna Alta 87/A (studio Avv. A. Casoli), presso l'Avv. Gian Vito Ranieri, dal quale è rappresentata e difesa per delega a margine della comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore dep. 20.3.2008

- RESISTENTE, CONVENUTA -

Handwritten signature

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia

- INTERVENTORE NECESSARIO -

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L'ATTORE (verbale di udienza 22.11.2011, con richiamo delle note autorizzate 26.9.2011): "si conclude per l'accoglimento del ricorso affinché vengano adottate le seguenti condizioni:

1) affido condiviso del figlio con le seguenti modalità: nel periodo scolare il bambino rimarrà con la madre e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il sabato e la domenica ogni 15 gg (con possibilità di anticipare al venerdì o di posticipare al lunedì tali giorni in considerazione dei turni di lavoro del marini, previo accordo con la sig.ra), nel periodo delle vacanze estive il bambino rimarrà con il padre presso la sua residenza in dove potrà, così, frequentare i nonni paterni. Naturalmente tale condizione, anche temporalmente, verrà graduata nel tempo per permettere al piccolo di adattarsi alla nuova situazione, nel rispetto delle esigenze e dei desideri di quest'ultimo e con l'ausilio, se del caso, degli assistenti sociali di zona;

2) nei due giorni del fine settimana, di cui al punto precedente, il piccolo potrà pernottare con il padre nell'appartamento che lo stesso ha preso in locazione, in via , appositamente per occuparlo in tali giorni con il figlio. Anche in questo caso, trattandosi di situazioni nuove per il minore, si opererà in modo tale da non creare traumi o disagi al bambino;

3) le festività natalizie e pasquali verranno trascorse dal piccolo alternativamente con la madre e con il padre;

4) l'assegno di mantenimento per il figlio fissato in € 400,00 in virtù del principio della proporzionalità di cui al novellato art. 155 cc, tenuto conto dell'età e delle esigenze di un bambino di poco meno di 5 anni, dello stipendio attualmente percepito dal M. [] (pari ad € 1.900,00 al quale devono detrarsi le spese di locazione in S. [] e oneri correlati), e della maggiore retribuzione oggi percepita dalla sig.ra T. [] (che a far data 8/6/2006 è stata inserita docente di ruolo), delle spese dal M. [] sostenute per frequentare il figlio (spese di viaggio e di permanenza in F. [], che verranno intensificate per favorire maggiormente gli incontri con il figlio) ed, in ultimo, delle diverse caratteristiche dell'affidamento, oltre il pagamento delle spese straordinarie in ragione del 50%.

In subordine confermare l'ordinanza Presidenziale del 12/1/2008 emessa a seguito della udienza di comparizione delle parti del 17/12/2007 con la quale viene:

a) disposto l'affido condiviso del figlio minore M. [] con collocamento presso il domicilio della madre;

b) determinato in € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, l'assegno dovuto dal M. [] a titolo di concorso al mantenimento del figlio;

c) confermato nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 327 del 24/1/2003 emessa dal Tribunale di Verona. Con riferimento alle modalità di visita del figlio da parte del M. [] in occasione delle vacanze e cioè: *il figlio trascorrerà una settimana durante il periodo estivo con il padre presso la residenza dello stesso, concordando tale settimana con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. Il*

minore, inoltre, trascorrerà una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali con il padre presso la residenza dello stesso.

In tale ultima ipotesi disporre che le visite del padre durante l'arco dell'anno avvengano con le modalità di cui al ricorso introduttivo ai punti 1) e 2) come sopra riportate.

Il tutto con il favore delle spese”.

PER LA CONVENUTA (verbale di udienza 22.11.2011, con richiamo delle note autorizzate 5.10.2011): “In via definitiva, riportandosi alle conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente, come sopra rappresentata e difesa chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- 1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 2) affidare il minore alla madre ;
- 3) disporre che il minore viva, unitamente alla madre, nell'abitazione sita in , via ;
- 4) regolamentare il diritto di visita del padre disponendo, tenuto conto della situazione attuale, i modi ed i tempi delle frequentazioni settimanali o mensili e nelle festività, natalizie e pasquali, nonché nelle ferie estive;
- 5) confermare il contributo al mantenimento dovuto dal padre al figlio nella somma di € 612,00 mensili e rivalutabili annualmente Istat, da corrisondersi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
- 6) disporre che contribuisca in ragione del 50% alle spese straordinarie (sportive, ricreative, scolastiche, ecc...) e per quelle conseguenti a prestazioni medico-sanitarie documentate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario in ragione del 12,5%, CI ed iva come per legge”.

PER IL P.M. : "il PM conclude per la cessazione degli effetti civili del matrimonio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in cancelleria in data 15.6.2006, M.I. , premesso:

-di avere contratto matrimonio con rito religioso concordatario in data .2001 in () con T.C.

-che dal matrimonio era nato in data .2001 un figlio, M.

-che i coniugi avevano fissato la loro residenza familiare in

-che pochi mesi dopo il matrimonio, in data 29.10.2001, la T. aveva abbandonato esso istante, facendo ritorno, unitamente al figlioletto, a F. , presso la casa dei propri genitori, ove era rimasta definitivamente, proponendo in data 12.6.2002 ricorso giudiziale per la separazione avanti al Tribunale di Verona, che con sentenza n.327/2003 aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;

-che sin dal 29.10.2001 i coniugi non avevano più convissuto, sì che la separazione si era protratta per il termine di legge;

tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso del figlio M. , suo collocamento presso la madre, determinazione delle modalità di visita e quantificazione dell'assegno previsto per il mantenimento in € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con decreto presidenziale del 16.6.2006 veniva fissata per la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente l'udienza del 9.10.2006.

In quella sede, si costituiva la convenuta, che negava che vi fosse stato un suo abbandono del tetto coniugale, precisando che, essendo insegnante non di ruolo, non aveva potuto chiedere il trasferimento per potere svolgere la sua attività di insegnamento, ed aveva dovuto far rientro a perché chiamata da quel Provveditorato, nelle cui liste era inserita.

Sosteneva la convenuta che l'accordo consensuale non era stato possibile per motivazioni di carattere economico; si opponeva comunque anche all'affido condiviso del minore, a motivo della ritenuta incapacità del padre di prendersi cura del bambino, con il quale non aveva coltivato rapporti particolarmente significativi e frequenti. La convenuta dichiarava di non condividere neppure le modalità di frequentazione del minore indicate dal padre ricorrente: fermo restando il diritto di visita ogni quindi giorni –corrispondente alla riferita situazione fattuale-, asseriva la che non dovesse essere previsto il pernottamento del minore con il padre, a motivo dell'età del bambino, della sua salute cagionevole e dell'assenza delle condizioni di igiene e di pulizia dell'abitazione paterna, imposte dalla malattia. Contestava inoltre la la richiesta del convenuto relativa alla richiesta di collocamento del figlio presso di sé per tutto il periodo estivo, evidenziando la necessità per il bambino –che non aveva mai passato tanto tempo lontano dalla madre- di recarsi al mare per almeno un mese. Quanto all'assegno di mantenimento, chiedeva la convenuta la conferma del contributo del mantenimento disposto in sede di separazione, in € 612,00 mensili rivalutabili Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il Presidente –dopo vari rinvii richiesti dalle parti a finalità conciliative-, con ordinanza riservata del 12.1.2008, emessa a seguito del deposito di note autorizzate, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, affidava il figlio

4

congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre; confermava le modalità di frequentazione disposte in sede di decisione sulla causa di separazione; riduceva l'entità dell'assegno di mantenimento ad € 450,00 mensili.

Le parti depositavano memorie integrative, nelle quali reiteravano le rispettive prospettazioni, entrambe chiedendo la modifica dei provvedimenti residenziali, istanze che venivano disattese dal G.I. con ordinanza riservata del 20/22.5.2008.

Le parti depositavano indi memorie ex art. 183 c.p.c.

Nelle more, mutava magistrato istruttore, per il trasferimento ad altra sede di quello in precedenza designato.

Con ordinanza riservata 11/12.11.2009 il nuovo G.I., decidendo su una richiesta di rimessione in termini avanzata da parte convenuta, riassegnava alla stessa il termine di giorni venti per l'indicazione di prova contraria, di cui all'art. 183, 6° comma n.3 c.p.c., che era stato compresso in conseguenza della diversa decorrenza, legata alla data di notifica dell'ordinanza riservata con cui i termini erano stati originariamente concessi, riservandosi l'adozione dei provvedimenti in tema di decisioni istruttorie all'esito della regolarizzazione degli atti. Con ordinanza riservata 30.6.2010 venivano peraltro disattese, per irrilevanza, le prove richieste dalle parti (inammissibile, l'interpello, riferito a fatti di terzi, ed a circostanze prove di effetto confessorio; irrilevanti ai fini della decisione, le prove testimoniali, oltre che la CTU, dirette principalmente a provare lo stato di salute del minore ritenuto ostantivo a spostamenti), con ordine alle parti di produzione di copia integrale delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il 21.9.2011, indi brevemente

rinvia (dapprima al 5.10.2001, ed indi al 22.11.2011) per consentire il deposito di specifiche conclusioni scritte.

La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse, conclusionali e di replica.

Il P.M. concludeva come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Tribunale come la domanda attorea di cessazione degli effetti civili del matrimonio –sulla quale concorda anche parte convenuta- debba accogliersi.

Al riguardo, sicuramente sussistente appare il primo presupposto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili, previsto dall'art.3, °2 lett.b) l. 898/70, come modificato dalla l. 74/87, e cioè la decorrenza del termine triennale di separazione, a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale: pur non evincendosi dagli atti la data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Verona, la sentenza di separazione risulta essere stata pronunciata in data 24.1.2003 (e depositata in data 6.2.2003), ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili risulta presentato (in data 15.6.2006) in data successiva al termine triennale di legge, addirittura se raggugliato alla data di pronuncia di tale sentenza, e quindi *a fortiori* rispetto alla data di comparizione, ovviamente precedente.

Parimenti sussistente, il secondo requisito, costituito dalla non interruzione dello stato di separazione: non solo la circostanza può dirsi pacifica agli atti, poiché non contestata, ma risulta comprovata *per tabulas*, risultando dalle certificazioni anagrafiche agli atti la diversa residenza delle parti.



Può dirsi pertanto comprovata l'impossibilità della ricostituzione della comunione, morale e materiale, della famiglia, specie in considerazione della risaleza della separazione; consequenzialmente, in accoglimento della domanda attorea –non avversata sul punto dalla convenuta- andrà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto –nato a l'- e –nata a l' in l', e trascritto nei Registri di stato civile di quella città, Atti di Matrimoni, al n° ; con ogni consequenziale pronuncia.

2. Venendo alle pronunce consequenziali, ritiene il Collegio innanzi tutto di dovere confermare la statuizione presidenziale in punto di affidamento del minore ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso, pur se con collocamento del minore presso la madre, di cui deve però essere rigettata la richiesta di affido esclusivo.

L'entrata in vigore della legge n.54 del 2006 ha rappresentato una significativa innovazione nella regolamentazione degli effetti della separazione, in ispecie con riferimento alla problematica dell'affidamento dei figli minori, avendo dichiaratamente il legislatore indicato alcune regole, di cui deve essere effettuata applicazione cogente: lo stesso legislatore ha infatti ritenuto preferibile per il minore perseguire soluzioni implicanti il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori, affermando la sussistenza del c.d. diritto alla bigenitorialità, che, pur non dovendo essere ricostruito come un "diritto" del genitore –essendo semmai contenuto di una aspettativa della prole al mantenimento di un equilibrato rapporto con i propri genitori-, si è ritenuto ricomprendere la necessità della regolamentazione dell'affidamento attraverso

l'istituto della condivisione, implicante l'assunzione di pari diritti e pari responsabilità di entrambi i genitori nella cura e nel mantenimento del minore.

Di regola, pertanto, l'affidamento dei figli implica l'applicazione del regime di affidamento condiviso, al quale è possibile derogare (costituendo pertanto esso la regola, e la decisione contraria una eccezione) solo in presenza di peculiari e motivate situazioni, idonee a compromettere il regolare sviluppo psicofisico del minore (cfr. Cass. n°16593/2008, secondo cui *"In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il co incidere con il vecchio affidamento congiunto"*; cfr. Cass. n°20256/2006, che ha chiarito la possibilità per le parti di chiedere ex art.710 c.p.c. l'applicazione delle nuove regole anche per le separazioni precedenti all'entrata in vigore della legge).

Ovviamente, affidamento condiviso non implica aritmetica necessità di determinazione di identiche modalità di gestione del minore da parte di entrambi i genitori (non essendo un figlio un "pacco" suscettibile di collocamento alternato presso l'uno o presso l'altro), ben potendo di fatto prevedersi il collocamento del figlio, in via prevalente, presso uno dei genitori; ma rappresenta la più evidente rappresentazione della correttezza di un principio che già sotto un profilo

nominale vede posti sullo stesso piano i due genitori, pur potendo sotto l'aspetto pratico la gestione della vita quotidiana avvenire con diverse cadenze temporali per il padre e per la madre.

Orbene, nel caso di specie non è dato comprendere quali siano gli ostacoli che impediscono l'applicazione dell'ordinaria regola dell'affidamento condiviso –peraltro finora posto in essere tra le parti-, posto che non risultano comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore poste in essere dal padre, che rendano impraticabile l'ordinario criterio di regolamentazione predisposto dal legislatore, non costituendo ovviamente circostanze pregiudizievoli le vicende, di minimo spessore, richiamate dalla resistente, che si è limitata a fare riferimento al generico disinteresse mostrato dal padre alla vita del figlio, o alla precarietà della condizione di salute di questi (affetto da allergopatia con episodi broncospastici).

Nessuna di tali circostanze in realtà è di ostacolo all'affidamento condiviso: non la situazione di asserito disinteresse, non rappresentante pregiudizio, e peraltro sconfessata dalla dichiarata volontà di maggiore partecipazione alla vita del bambino –tanto più possibile, anche in considerazione della età ormai raggiunta da M. , non più un bimbo di 5 anni, ma un ragazzino di 11 anni-, che renderà il padre maggiormente consapevole del proprio ruolo; neppure la riferita patologia, di cui non è dato comprendere l'incidenza in punto di affidamento, se non in forza di una pregiudiziale diffidenza verso le capacità di cura del genitore, che non ha alcun fondamento concreto. Né la distanza di residenza costituisce un ostacolo, rappresentando anzi il motivo principale della non intensa frequentazione, non imputabile a mancanza di interesse del padre.

La persistenza dell'affidamento condiviso peraltro non determina mutamenti nell'organizzazione "pratica" della vita del ragazzo, rappresentando, in un tempo, formale riconoscimento della parità di entrambi i genitori rispetto al c.d. diritto alla bigenitorialità (visto con riferimento alle esigenze dei figli, e non dei genitori); e strumento reputato già normativamente più idoneo a consentire l'instaurazione di un maggiore legame tra i figli ed il genitore non collocatario (ovviamente, allorquando non sussistano controindicazioni specifiche che impediscano questo maggiore collegamento).

Quanto alla determinazione del diritto di visita, reputa il Collegio che, almeno allo stato, debbano trovare nella sostanza conferma le statuizioni presidenziali –a loro volta confermate delle condizioni stabilite dal Tribunale di Verona in sede di separazione-, con i necessari aggiustamenti legati al passaggio del tempo ed alla diversa età di M. [redacted], dovendo trovare riezione le richieste, radicalmente contrapposte, delle parti: da un lato, infatti, impossibile appare –specie tenute presente le condizioni finora seguite di fatto dalle parti, neppure attuative del disposto giudiziale- prevedere la permanenza del bambino per tutto il periodo estivo presso il padre, e non solo per la riferita necessità per lo stesso di lunghe vacanze al mare (alle quali potrebbe provvedere anche il padre) per motivi di salute, ma dovendo anche i tempi del riposo essere calibrati tra entrambi i genitori, e non esclusivo appannaggio di uno; dall'altro, eccessiva appare la pretesa della madre di evitare addirittura pernottamenti del minore presso il padre, non avendo più M. [redacted] una tenera età tale da impedire il distacco dalla madre (qualora si volesse ipotizzare per forza una maggiore idoneità della madre nei primi anni di vita). Corretto appare inoltre prevedere che, nelle visite quindicinali del padre (corrispondenti allo stato di fatto), il bambino

possa pernottare con il genitore nell'abitazione che il padre ha preso in affitto a F., allo scopo di incrementare anche sotto l'aspetto "pratico" l'apporto paterno alla vita del figlio, ed evitare il contatto sporadico ed astratto con il genitore non collocatario. Ovviamente sarà cura delle parti evitare qualsiasi traumaticità nelle modifiche, che non devono però essere rifuggite come se costituissero sempre un male in sé, costituendo invece semplici difficoltà che devono essere fronteggiate e superate, per consentire una crescita equilibrata del minore.

Allo stato si reputa corretto invece confermare la durata delle ferie estive presso il padre, e quella delle festività natalizie e pasquali, che peraltro dovranno essere effettuate senza la presenza della madre -come invece inizialmente disposto dal Tribunale in sede di separazione-, essendo quelle statuizioni correlate solo alla tenera età dell'epoca del bambino.

3. Anche quanto all'assegno di mantenimento, reputa il Collegio necessario confermare le statuizioni presidenziali, per gli stessi motivi già posti a fondamento di quella decisione, apparendo la somma mensile (€ 450,00, oltre rivalutazione Istat già maturata, e quella ulteriore maturanda) idonea a fronteggiare le esigenze di vita di un undicenne, tenuto presente il pari concorso della madre, e nel contempo necessaria e sicuramente sostenibile dal resistente, di cui deve essere rigettata la richiesta di riduzione; sul padre ovviamente dovranno gravare anche il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate ed adeguatamente comprovate, con possibilità di derogare al previo accordo solo per le spese sanitarie urgenti.

4. Quanto alle spese di lite, stimasi indispensabile una pronuncia di integrale compensazione, in considerazione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, pronunciando definitivamente sulla controversia tra M.I. -ricorrente, attore- e T.C. -resistente, convenuta-, così decide:

-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato in in data tra M.I. , nato a l', e T.C. , nata a il , trascritto nei Registri di stato civile di quella città, Atti di Matrimoni, al n° ;

-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza;

-affida il figlio minore M. ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

-dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé M. il sabato e la domenica ogni 15 giorni, con possibilità di anticipare al venerdì o di posticipare al lunedì tali giorni in considerazione dei turni di lavoro, previo accordo con la madre, pernottando con il padre nell'appartamento in F. che il M. ha preso in locazione;

-dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio durante le ferie estive per una settimana presso la propria residenza, concordando tale settimana con la madre nel mese di maggio; il minore trascorrerà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;

-dispone che il M. versi in favore della T. , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 450,00 già stabilita in sede presidenziale, oltre adeguamento Istat maturato e


maturando, ed oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate o,
quanto alle spese sanitarie urgenti, debitamente documentate;

-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Perugia, 7.5.2012


I Giudice estensore

dott.ssa Teresa Giardino



Il Presidente


dott.ssa M. Letizia Lupo



Esente da Imposta di Bollo.
Registro ed ogni altro tasse
Ex art. 19 legge 06/03/87 n. 30

Depositata minuta in Cancelleria
dal Giudice il ... 8-5-12 ...

CANCELLIERE C1



Depositata in Cancelleria
Perugia ... 16-5-12 ...
H. CANCELLIERE

